

C

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Il Ministero delle Comunicazioni, l'ANCI ed i soggetti Gestori del servizio di telefonia cellulare

O

PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

N

Premesso che su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Presidente della Repubblica ha emanato il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 recante "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione";

A

Viste le difficoltà riscontrate dai Comuni nell'applicazione del provvedimento citato;

Ritenuta la necessità di pianificare e regolamentare tutte le sorgenti, anche al fine di garantire un più elevato livello di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico;

C

Considerata, inoltre, la necessità che l'informazione ai cittadini sui livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio urbano, sia fornita in tempo reale a mezzo di centraline di monitoraggio in continuo;

E

Tra il Ministero delle Comunicazioni, l'ANCI ed i soggetti gestori del servizio di telefonia mobile si conviene e si stipula il seguente Protocollo d'Intesa.

M

FINALITA'

Tra i Soggetti pubblici sottoscriventi ed i Soggetti titolari di concessione del servizio di telefonia cellulare, si conviene di stipulare il presente Protocollo d'Intesa al fine di:

- a) verificare e garantire la corretta informazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli interventi di risanamento degli impianti di telefonia cellulare che si rendessero necessari, al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente e della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da tutte le sorgenti presenti sul territorio nel rispetto delle vigenti normative previste in materia;

- C
- b) garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione dell'esposizione alle emissioni elettromagnetiche, attraverso il razionale inserimento degli impianti sul territorio, ai fini, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), n. 2, della legge n. 36/2001, della minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici a carico della popolazione e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, sia attraverso l'uso delle tecnologie più avanzate ed innovative disponibili, sia attraverso eventuali interventi di risanamento, fermo restando la necessità di salvaguardia del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza;
- c) garantire il razionale inserimento degli impianti di telefonia cellulare per i fini di cui sopra, privilegiando la pianificazione e l'ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con i Comuni, anche attraverso l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, a partire da quelli tecnologici.
- d) garantire una costante informazione delle popolazioni interessate con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici.
- N
- A

OBBLIGHI SPECIFICI E GARANZIE

C

Impegni dei soggetti gestori

I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile si impegnano alla data di sottoscrizione del presente protocollo:

E

1. a fornire ai Comuni, tramite lo Sportello Unico delle attività produttive o altro ufficio delegato, la mappa dei siti attualmente operativi ed il piano-programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile su base annua, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per la installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
 2. a valutare congiuntamente ai Comuni i piani annuali di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla normativa nazionale e adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto visivo delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;
- M

- C
3. a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, dei siti di proprietà comunale privilegiandoli ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
 4. a comunicare ai Comuni ogni modifica relativa agli impianti esistenti nelle modalità previste dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
 5. ad individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti sotto il profilo estetico che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;
 6. a sostenere, previo concerto, le Amministrazioni comunali nella realizzazione delle attività, compreso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie, finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici emessi dagli impianti di telefonia cellulare e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini;
 7. a trasmettere tempestivamente al Ministero delle Comunicazioni le informazioni necessarie alla costituzione del Catasto nazionale di cui all'art. 12, comma 3, del Dlgs. n. 198/2002 e a istituire un tavolo tecnico di confronto con il Ministero stesso e con l'ANCI per la realizzazione di una rappresentazione georeferenziata degli impianti sull'intero territorio nazionale;
 8. a verificare la possibilità, laddove tecnicamente realizzabile, e nel rispetto della normativa citata, di condivisione dei siti;
 9. a corrispondere, ai Comuni interessati, cosiddetti oneri per il "degrado del corpo stradale", da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di telecomunicazioni (l'estensione del concetto di "ripristino a regola d'arte" degli strati più profondi, pur essendo possibile, comporterebbe notevoli oneri per le società e tempi di esecuzione molto più lunghi e non programmabili se non nell'ambito del singolo intervento, con inevitabili disagi per la cittadinanza).

Impegni dei Comuni

I Comuni si impegnano:

1. ad esprimere, entro 90 giorni dalla presentazione, le valutazioni in merito alla conformità delle istanze di autorizzazione all'installazione degli impianti e delle denunce di attività ai requisiti richiesti dagli uffici comunali competenti ed agli obiettivi di qualità di cui ai decreti attuativi della legge n. 36/2001;

C

2. a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del piano annuale di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;
3. a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e successivi decreti attuativi;
4. a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo delle aree e dei siti indicati dal piano di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico-edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete;
5. a valutare con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare, l'onere economico a carico del gestore e del Comune stesso derivante dalle delocalizzazioni richieste e a verificare la possibilità di una compartecipazione attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale;
6. ad effettuare nei tempi più brevi la zonizzazione del territorio comunale individuando a tale fine le aree intensamente frequentate cui applicare gli obiettivi di qualità di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), n. 2, della legge n. 36/2001;
7. a sottoscrivere uno specifico accordo con le ARPA, al fine di consentire la gestione operativa del Protocollo di competenza delle Agenzie;
8. ad effettuare, al fine di prevenire forme di inquinamento elettromagnetico nell'ambiente, attività di controllo e di vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare, favorendone il monitoraggio con carattere di periodicità e/o continuità, avvalendosi delle ARPA ed AUSL, anche nell'ambito del progetto della rete di monitoraggio nazionale condotto dal Ministero delle Comunicazioni per il tramite della "Fondazione Ugo Bordoni" (in applicazione del DPCM 28 marzo 2002 recante "Modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388").

O

N

A

C

E

M

C

Ad un anno dalla stipula del presente protocollo, le parti convengono di verificare lo stato di attuazione, anche al fine di apportare eventuali adeguamenti ai Piani di sviluppo delle reti di telefonia mobile che si rendessero necessari per assicurare i requisiti di qualità delle reti, ovvero l'impiego di tecnologie più innovative e meno impattanti.

Al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente protocollo, presso l'ANCI è istituito un gruppo tecnico ristretto composto dai rappresentanti del Ministero delle Comunicazioni, dei Comuni e dei gestori del servizio di telefonia mobile.

A

C

E

M